

Delibera n° 1795

Estratto del processo verbale della seduta del
28 settembre 2018

oggetto:

LR 43/1990 - DLGS 152/2006 - MODIFICA ALLA PRESCRIZIONE N. 8 DELLA DGR 1181/2011 RELATIVA ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO RIGUARDANTE LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CORDENONS (VIA387). - PROPONENTE: HERAMBIENTE SPA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011 “parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons - proponente: Geo Nova S.p.A.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2298 del 21 dicembre 2012 di modifica della prescrizione n. 3 della suddetta DGR 1181/2011;

Vista la nota prot. 1156 del 23 gennaio 2017 con la quale la Società HERAmbiente S.p.A. ha comunicato di essere subentrata nella gestione della discarica di rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Cordenons (località Venchiaruzzo) alla Società Geo Nova srl con atto notarile n. 19821 del 23.12.2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 15 marzo 2018 di modifica della prescrizione n. 3 della suddetta DGR 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012;

Atteso che in data 6 luglio 2018 HERAmbiente S.p.A. ha presentato al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia istanza (unitamente a della documentazione) di variazione della prescrizione numero 8 della precitata DGR 1181/2011, che così recita: *“al fine di limitare il più possibile l’instaurarsi di fauna opportunistica ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorigene, il proponente dovrà prevedere un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE senza scoprire i rifiuti già precedentemente stoccati e senza intaccare la continuità dei teli già precedentemente stesi”*;

Rilevato che la richiesta in oggetto attiene alla possibilità di modificare le modalità operative di copertura giornaliera e non dei rifiuti abbancati;

Atteso che per la variazione della prescrizione suddetta è necessario provvedere all’assunzione di una delibera della Giunta regionale, essendo questo – ai sensi dell’art. 19 della L.R. 43/1990 – l’atto conclusivo della procedura di VIA regionale;

Considerato che, ai fini dell’assunzione della delibera giuntale di cui sopra, si è ritenuto necessario procedere alla consultazione delle Amministrazioni ed Enti interessati, nonché all’acquisizione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all’art. 22 della LR 43/1990;

Considerato che sono pervenuti i seguenti pareri:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 40498 di data 8 agosto 2018- parere favorevole;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 29120 di data 9 agosto 2018 – parere favorevole con osservazioni;

Vista la Relazione Istruttoria di data 27 agosto 2018, predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

Visto il parere n. VIA/13/2018, favorevole alla variazione della prescrizione n. 8 della DGR n. 1181/2011, così come modificata dalla DGR n. 2298/2012 e dalla DGR 597/2018, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva VIA nella seduta del 5 settembre 2018, a condizione che la prescrizione stessa venga modificata come segue:

8. *“Al fine di limitare il più possibile l’instaurarsi di fauna opportunistica ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorigene, il proponente dovrà prevedere un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura giornaliera con telo a carboni attivi garantendone la piena funzionalità, in ogni caso opportunamente zavorrato, con la facoltà di rimuovere il telo unicamente ad inizio giornata lavorativa ed unicamente per la porzione d’area necessaria al conferimento giornaliero di nuovi rifiuti sulla stessa, salvo nuova copertura e zavorramento al termine della medesima giornata lavorativa”*;

Considerato che il proponente ha richiesto la modifica della prescrizione n. 8 della DGR 1181/2011 di compatibilità ambientale del progetto di discarica, in seguito a specifici approfondimenti tecnici, che hanno rilevato come le modalità di copertura prescritte, con particolare riferimento al divieto di scoprire i rifiuti e quindi della rimozione dei teli di copertura posati giornalmente, potrebbero determinare la formazione all’interno del

corpo discarica di superfici impermeabili (costituite appunto dai teli in HDPE/LDPE) che non garantirebbero la continuità idraulica determinando inevitabilmente la formazione di lenti sospese di percolato;

Rilevato, come si evince dal parere della sopra citata Commissione, che il Proponente ha proposto una soluzione diversificata a seconda delle zone della discarica:

- 1) aree del cumulo di rifiuti per le quali non si prevede la coltivazione nei giorni immediatamente successivi: copertura con teli in LDPE/HDPE, opportunamente zavorrati;
- 2) aree che hanno raggiunto le quote massime di coltivazione previste dal piano di abbancamento: copertura con teli in LDPE/HDPE, opportunamente zavorrati;
- 3) aree in coltivazione che saranno interessate dall'abbancamento dei rifiuti nelle giornate successive: copertura con teli in LDPE/HDPE o telo a carboni attivi, con apertura del telo il giorno lavorativo successivo;

Rilevato quindi, che il proponente propone una copertura con teli in LDPE/HDPE in tutte le zone di discarica in cui non è ancora realizzata la copertura definitiva, ad eccezione del telo a carboni attivi per le zone attive di conferimento giornaliero e che pertanto la vera diversificazione consta nello scoperchiamento della zona di ripresa del conferimento nella giornata successiva;

Considerato che la Commissione ha ritenuto di poter condividere la soluzione proposta in ragione delle motivazioni addotte dal proponente, circa la volontà di voler scongiurare la formazione di superfici impermeabili all'interno del corpo discarica che potrebbero non garantire la continuità idraulica determinando inevitabilmente la formazione di lenti sospese di percolato, e considerando che tali strati impermeabili potrebbero inficiare, altresì, il convogliamento e la fuoriuscita del biogas prodotto dai rifiuti;

Tenuto conto che la suddetta Commissione ha ritenuto altresì opportuno a tal proposito prevedere che, come suggerito da ARPA FVG, anche i teli utilizzati per la copertura delle aree in coltivazione interessate dall'abbancamento dei rifiuti nelle giornate successive vengano opportunamente zavorrati;

Fatto presente, come si evince dal parere della Commissione, che, in merito all'utilizzo dei teli in film sintetico degradabile, si è valutato di privilegiare la soluzione di copertura giornaliera con sollevamento del telo il giorno successivo per le aree strettamente necessarie in quanto:

- il proponente ha dichiarato che questi materiali si degradano per effetto degli agenti atmosferici nell'arco di pochi giorni; tale velocità di degradazione potrebbe essere strettamente connessa alle condizioni atmosferiche in generale e, qualora i teli vengano posati in aree che, successivamente, potrebbero rivelarsi inutilizzate, essi potrebbero dar luogo a degradazione anticipata rispetto a quanto progettato;
- i teli potrebbero non essere compatibili con eventuali discontinuità, anche non programmate, nel conferimento;

Ritenuto pertanto:

- di modificare la prescrizione numero 8 della delibera di Giunta regionale numero 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, riguardante il progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons, come sopra indicato;
- di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 7) e dalla n. 9) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012 e dalla DGR 597/2018;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- A) di stralciare la prescrizione n. 8 della delibera di Giunta regionale numero 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012 e dalla DGR 597/2018, riguardante il progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons;
- B) di sostituire la sopra citata prescrizione n. 8 della delibera di Giunta regionale numero 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012 e dalla DGR 597/2018, con la seguente prescrizione:
 8. *“Al fine di limitare il più possibile l'instaurarsi di fauna opportunistica ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorigene, il proponente dovrà prevedere un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura giornaliera con telo a carboni attivi garantendone la piena funzionalità, in ogni caso opportunamente zavorrato, con la facoltà di rimuovere il telo unicamente ad inizio giornata lavorativa ed unicamente per la porzione d'area necessaria al conferimento giornaliero di nuovi rifiuti sulla stessa, salvo nuova copertura e zavorramento al termine della medesima giornata lavorativa”;*

- C) di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 7) e dalla n. 9) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011;
- D) di dare mandato al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia affinché la deliberazione medesima sia altresì inviata agli altri Enti ed Uffici consultati nella fase istruttoria sopra richiamata;
- E) di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.;
- F) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE